

1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la Corte, composta dal sig. J.-P. Puissechet, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. M. Wathelet e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward e P. Jann, dalla sig.ra F. Macken, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 6 maggio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Un semplice colore specifico, senza limitazioni spaziali, può possedere, per taluni prodotti e servizi, carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), e n. 3, della direttiva sempreché, segnatamente, possa essere oggetto di rappresentazione grafica chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, costante e oggettiva. Quest'ultimo requisito non può essere soddisfatto mediante la mera riproduzione su carta del colore di cui trattasi, bensì mediante la determinazione di tale colore per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto.*
- 2) *Ai fini della valutazione del carattere distintivo che un determinato colore possa presentare come marchio, occorre tener conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.*
- 3) *Può ritenersi che un colore specifico possieda carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), e n. 3, della direttiva, sempreché, tenuto conto della percezione del pubblico cui ci si rivolge, il marchio sia idoneo ad identificare il prodotto o il servizio per il quale si chieda la registrazione come proveniente da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tale prodotto o tale servizio da quelli di altre imprese.*
- 4) *La circostanza che la registrazione come marchio venga richiesta per un numero elevato di prodotti o servizi ovvero per un prodotto o servizio specifico o, ancora, per un gruppo specifico di prodotti o servizi, è pertinente, unitamente alle altre circostanze della specie, tanto ai fini della valutazione del carattere distintivo del colore oggetto della domanda di registrazione quanto ai fini della valutazione se la registrazione si porrebbe in contrasto con l'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.*
- 5) *Ai fini della valutazione se un marchio possieda carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), e n. 3, della direttiva, l'autorità competente in materia di registrazione dei marchi deve procedere ad un esame concreto, tenendo conto di tutte le circostanze della specie, in particolare dell'uso che di tale marchio sia stato fatto.*

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

8 maggio 2003

nel procedimento C-111/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberster Gerichtshof): Gantner Electronic GmbH contro Basch Exploitatie Maatschappij BV ⁽¹⁾

(«Convenzione di Bruxelles — Art. 21 — Litispendenza — Compensazione»)

(2003/C 146/11)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-111/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in applicazione del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gantner Electronic GmbH e Basch Exploitatie Maatschappij BV, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 21 della cit. Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e — per modifiche — pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. La Pergola, P. Jann e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato l'8 maggio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 21 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se due domande

(1) GU C 200 del 14.7.2001.

proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti abbiano il medesimo oggetto, sono determinanti unicamente le domande dei rispettivi attori, con l'esclusione dei mezzi di difesa fatti valere da un convenuto.

(¹) GU C 134 del 5.5.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

8 maggio 2003

nel procedimento C-113/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen):
Paranova Oy (¹)

«Interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE — Medicinali — Revoca dell'autorizzazione all'importazione parallela in seguito alla rinuncia all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento»

(2003/C 146/12)

(Lingua processuale: lo svedese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-113/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Finlandia), nella causa dinanzi ad esso promossa da Paranova Oy, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato l'8 maggio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 28 CE e 30 CE ostano a una normativa nazionale secondo cui la revoca, su richiesta del titolare, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di riferimento implica, di per sé, la revoca dell'autorizzazione all'importazione parallela concessa per il medicinale di cui si tratta. Per contro, tali disposizioni non ostano a restrizioni alle importazioni parallele del detto medicinale se esiste effettivamente un rischio per la salute delle persone a causa del mantenimento del medicinale in parola sul mercato dello Stato membro di importazione.

(¹) GU C 150 del 19.5.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

3 aprile 2003

nella causa C-116/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Raad van State): SITA EcoService Nederland BV, già Verol Recycling Limburg BV contro Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (¹)

«Ambiente — Rifiuti — Regolamento (CEE) n. 259/93 — Direttiva 75/442/CEE — Trattamento di rifiuti in più fasi — Utilizzazione di rifiuti nell'industria del cemento come combustibile e utilizzazione dei residui dell'incenerimento come materia prima nella fabbricazione di cemento — Qualificazione come operazione di ricupero o come operazione di smaltimento — Nozione di utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia»

(2003/C 146/13)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-116/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra SITA EcoService Nederland BV, già Verol Recycling Limburg BV e Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, A. La Pergola (relatore), P. Jann e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 3 aprile 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Nel caso di un processo di trasformazione dei rifiuti comprendente più fasi distinte, la qualificazione come operazione di smaltimento o come operazione di ricupero, ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 1° marzo 1991, 91/156/CEE, e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, deve essere effettuata, ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 1997, n. 120, considerando soltanto la prima operazione che i rifiuti devono subire successivamente alla loro spedizione.